



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Oggetto: Art. 21, comma 2, lett. g) della L.R. 24/2013 - [REDACTED] di Crispiano: Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese avverso rigetto richiesta di modifica attività e riconoscimento abilitazione meccatronica da parte della Camera di Commercio di Taranto.

PREMESSA

"Istanza di riconoscimento di impresa artigiana con i requisiti professionali "Meccatronica". Ricorso avverso il provvedimento della CCIAA di Taranto - [REDACTED] del 20.04.2018", presentata dal sig. [REDACTED] in qualità di titolare della omonima ditta, partita IVA [REDACTED] con sede in Crispiano, [REDACTED] e acquisita al prot. n. AOO_ [REDACTED] 17 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, r.r. 3/2015, i ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, Capo I, art. 6, che stabilisce il termine di 90 gg per esprimere la decisione. Il termine scade il 14 agosto 2018.

Con il ricorso in oggetto il signor [REDACTED] chiede il riconoscimento dell'attività di meccatronica allegando copia della Scia presentata il 28.11.2017, le fatture a testimonianza dei lavori svolti, un'istanza che presupporrebbe l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso e la pec della CCIAA di Taranto del 20.04.2018.

In data 17 maggio u.s. l'ufficio ha inoltrato alla Camera di Commercio di Taranto una richiesta di chiarimenti e ulteriori informazioni, cui la stessa ha risposto con nota pec [REDACTED] del 24 maggio 2018. Nella memoria la camera richiama gli emendamenti ministeriali secondo i quali non sono più accettabili le fatture per la dimostrazione di sussistenza dei requisiti.

In merito alla richiesta del "silenzio assenso" dichiara di aver rispettato tutte le formalità procedurali e di tempistica di cui all'art. 9 della l.r. n. 24/2013 e all'art. 2 del r.r. n. 3/2015. Aggiunge che tutte le circostanze sono state portate a conoscenza dell'interessato, per cui è da escludere categoricamente la formazione del silenzio assenso.

DECISIONE

Il ricorso è respinto in quanto non sono più applicabili le disposizioni transitorie che consentivano, fino al completamento del primo corso di formazione, di dimostrare la sussistenza dei requisiti per mezzo di fatture. Il signor [REDACTED] dovrà, pertanto, frequentare un corso integrativo.

La presente decisione è notificata al Sig. [REDACTED] e al Responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Taranto.

Si rammenta che le decisioni della Commissione regionale diventano linee guida di carattere generale applicabili ad analoghe istanze di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane

Letto, approvato e sottoscritto

www.regione.puglia.it
Commissione Regionale Artigianato Pugliese



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Il Presidente	Teresa Lisi
Il Componente Casartigiani	Carlo A. Ramunno
Il Componente CNA	Antonio Salvatore Trombetta
Il Componente Confartigianato	Umberto A. Castellano
Il Segretario redigente	Pietro Giulio Pantaleo

Bari, 9 luglio 2018